CAMERA DEI DEPUTATI N. 1411

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MINARDO

Disciplina del possesso e della detenzione di cani da presa e da difesa

Presentata il 3 dicembre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Negli ultimi decenni si è andata sempre più diffondendo tra i cittadini l'abitudine di detenere cani appartenenti a razze potenzialmente pericolose.

Molto spesso le cause di questa scelta sono da ricondurre al presunto bisogno di difendere la propria persona e la proprietà privata, alla volontà di ostentare simboli di potere e di forza, alla moda di possedere razze fino a qualche anno fa sconosciute nel nostro Paese e, forse, anche ad una sfida nei confronti di coloro che ritengono pericolose tali razze. Non mancano certamente i cittadini che scelgono cani di questo tipo semplicemente perché a loro piacciono e suscitano in loro simpatia. Qualsiasi sia, però, il motivo che induce a scegliere razze di cani che sono state selezionate per potenziarne l'aggressività, la forza e la resistenza, spesso la conseguenza è l'aggressione di altri cani, di animali e di persone.

Il fatto di possedere un cane implica una responsabilità oggettiva in capo al detentore, dunque, a maggior ragione, la responsabilità aumenta se la razza del cane è potenzialmente pericolosa. I casi di aggressione, riportati purtroppo con una certa frequenza dalle cronache, spesso mettono in luce proprio l'incapacità del detentore di avere un buon rapporto con il proprio cane. Tale rapporto si deve costruire a partire dall'ubbidienza dell'animale, che deve essere ottenuta non con metodi coercitivi, bensì facendo leva sulle caratteristiche ataviche che portano l'animale a obbedire al capo branco, ovvero a chi sa imporre con autorevolezza la propria volontà.

La presente proposta di legge, pertanto, dispone maggiori controlli sulle razze potenzialmente aggressive, prevede la frequenza obbligatoria di corsi di formazione per i proprietari di cani appartenenti alle razze pericolose e prevede sanzioni al fine di favorire il rispetto della normativa vi-

gente in materia di conduzione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

La presente proposta di legge, in particolare, all'articolo 1 descrive le finalità; all'articolo 2 istituisce i corsi di formazione obbligatori per il rilascio degli attestati di idoneità alla detenzione di cani da presa e da difesa e prevede l'istituzione di un registro regionale presso il servizio veterinario a cui debbono iscriversi i soggetti abilitati a organizzare i suddetti corsi di formazione; all'articolo 3 prescrive l'obbligo di stipulare apposita assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati dal cane; agli articoli 4 e 5 individua le sanzioni per chi non rispetta l'obbligo di frequentare i corsi di formazione e inasprisce la sanzione vigente per chi non utilizza il guinzaglio e la museruola nella conduzione dei cani nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

Infine, l'allegato 1 elenca le razze canine potenzialmente pericolose.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di prevenire danni o lesioni a persone, animali e cose da parte di cani da presa e da difesa appartenenti alle razze potenzialmente pericolose, selezionate per la loro forza, resistenza e aggressività, di cui all'allegato 1.

Art. 2.

(Corsi di formazione)

1. Sono istituiti corsi di formazione la cui frequenza è obbligatoria per i proprietari dei cani appartenenti alle razze di cui all'allegato 1.

2. Al termine dei corsi deve essere sostenuto un esame conclusivo, al superamento del quale è rilasciato un attestato di idoneità alla detenzione dei cani di cui all'allegato 1.

3. I corsi sono organizzati dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali anche avvalendosi della collaborazione di veterinari, allevatori, educatori cinofili e associazioni protezionistiche e del volontariato animalista di comprovata esperienza e iscritti ad un apposito albo istituito presso il servizio veterinario regionale.

4. L'attestato di cui al comma 2 non può essere rilasciato a chi abbia riportato condanne, anche non definitive, per i reati concernenti il maltrattamento di animali, i combattimenti tra animali e lo spaccio di stupefacenti, per i reati contro la persona nonché per quelli connessi alla criminalità organizzata.

5. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetta di detenere un cane appartenente alle razze di cui all'allegato 1, non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo e deve possedere l'attestato di cui al comma 2.

Art. 3.

(Obbligo di assicurazione)

1. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di cani appartenenti alle razze di cui all'allegato 1 ha l'obbligo di stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile per i danni cagionati dall'animale.

Art. 4.

(Sanzioni)

1. Qualora, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il proprietario di un cane appartenente alle razze di cui all'allegato 1 non abbia conseguito l'attestato di cui all'articolo 2, comma 2, il cane è confiscato dall'autorità competente e dato in affido ai canili e ai rifugi pubblici o privati convenzionati.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche se il detentore conduca il cane nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico senza possedere l'attestato di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 5.

(Inasprimento di sanzioni)

1. Il proprietario o il detentore del cane ha l'obbligo di utilizzare un guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 metri e di applicare al cane la museruola durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 300 euro ad un massimo di 1.000 euro.

Art. 6.

(Vigilanza)

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge spetta alle forze di polizia e alle guardie particolari giurate delle associazioni riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare nonché a quelle dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.

ALLEGATO
(Articolo 1)

Razze canine da presa e da difesa potenzialmente pericolose:

1) American Bulldog;
2) American staffordshire terrier;
3) Cane da pastore dell'Anatolia;
4) Bandog;
5) Bullmastiff;
6) Bull terrier;
7) Catahoula Leopard dog;
8) Dogue de Bordeaux;
9) Dogo argentino;
10) Fila brazileiro;
11) Lottatore brindisino;
12) Mastiff;
13) Mastino dei Pirenei;
14) Mastino napoletano;
15) Pardog;
16) Cane da pastore dell'Asia centrale;
17) Perro da presa canario;
18) Pit bull;
19) Rottweiler;
20) Staffordshire terrier;
21) Molossoidi in genere e incroci fra le precedenti razze.



18PDL0052980